

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 197

presentata dai Consiglieri regionali
DI NOLFO - SCHIRRU - DESSENA - PIZZUTO - URPI - PORCU - CIUSA - TICCA - TRUZZU

l'8 aprile 2026

Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale dei gruppi consiliari

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge inserisce nelle disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, una disciplina di natura organizzativa che consente ai Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Sardegna di ottemperare agli imprescindibili obblighi stabiliti dalla normativa statale in materia di sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria a tutela del personale da essi reclutato.

Essa, inoltre, fa rinvio alla disposizione statale applicabile anche ai contratti di lavoro che riguardano tale personale.

Le disposizioni proposte non implicano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non incrementano le sovvenzioni assicurate a ciascun Gruppo consiliare già definite nel loro ammontare massimo, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale dei gruppi consiliari

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statuari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 1-quinquies è inserito il seguente periodo: "Entro i limiti della sovvenzione annuale, di cui al primo periodo, sono ricompresi anche i costi finalizzati agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni. Per tali adempimenti il Presidente del Gruppo consiliare, in qualità di datore di lavoro, si avvale della competente struttura dell'Amministrazione consiliare.";
- b) alla fine del comma 7-bis, è inserito il seguente periodo: "Al personale di cui al presente comma si applica il comma 5-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uffi-

ziale della Regione Sardegna (BURAS).